



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2013 (10.10)
(OR. de,en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0020(NLE)**

**13952/13
ADD 1**

**TRANS 484
MAR 137**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

n. doc. prec.: 12354/13 TRANS 393 MAR 100

n. prop. Comm.: 6040/13 TRANS 45 MAR 13

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca
- Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della Germania, appoggiata dalla Slovacchia, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere a verbale del Consiglio

La proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca indica come base giuridica l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il governo federale nutre perplessità sul ricorso a tale base giuridica per la decisione.

Il governo federale ritiene che l'articolo 218 del TFUE sia applicabile unicamente agli accordi internazionali conclusi dall'Unione. L'Unione europea non può diventare parte dell'accordo, dato che il progetto approvato dal Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non comprende una clausola per l'adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (clausola REIO). La decisione dovrebbe pertanto essere basata sull'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, in quanto l'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE viene applicato quando gli Stati membri stessi e non l'Unione agiscono in settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che "gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente", dove i termini "secondo la procedura seguente" si riferiscono a tutti i paragrafi dell'articolo 218 del TFUE. Il governo federale ricorda che la Repubblica federale di Germania ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE (causa C-399/12).

Il governo federale approva la decisione del Consiglio, ferma restando la sua riserva sul ricorso all'articolo 218 del TFUE come base giuridica per la decisione e la posizione della Germania nella causa summenzionata, al fine di esprimere in tal modo il proprio sostegno alla ratifica dell'accordo di Città del Capo del 2012.
